

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO FORMENTI

La seduta comincia alle 14,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI e del Cispel.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui problemi applicativi della normativa in materia di rifiuti, con particolare riguardo al riutilizzo dei residui, l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI e del Cispel, che ringrazio per aver aderito al nostro invito.

Il problema delle materie prime secondarie, oltre ad essere molto interessante, richiede un nuovo atto legislativo o quanto meno un'integrazione al decreto-legge n. 279 del 1994 che consenta, dopo anni, di addivenire alla soluzione del problema. Abbiamo promosso questa serie di audizioni soprattutto per dar modo ai nuovi parlamentari di entrare nel vivo delle problematiche, al fine di arrivare ad un risultato più qualificante rispetto all'approccio che è stato dato finora alla materia dello smaltimento dei rifiuti e del riciclaggio dei residui.

Procediamo con gli interventi introduttivi dei nostri ospiti. Do la parola all'ingegner Ciochella.

CIOCCHELLA FRANCESCO, *Responsabile del settore ambiente dell'Umbria nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni.* Per quanto riguarda la problematica relativa alle materie prime secondarie,

ed in particolar modo al decreto-legge che dovrebbe trovarsi in fase di reiterazione, mi preme sottolineare che dal punto di vista operativo occorre senz'altro rendere più snella e più facilmente attuabile da parte degli operatori la riutilizzazione delle materie prime secondarie, non legandola allo schema rigido di cui all'allegato A contenuto nel decreto emanato nel gennaio 1990 dal ministro dell'ambiente; questa è senz'altro una prima opportunità che bisognerebbe cogliere.

Ritengo inoltre che sia necessario sottolineare un aspetto che ha causato non pochi problemi agli operatori del settore: mi riferisco in particolare allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici nocivi per piccole quantità per il quale, nell'ultima versione (maggio 1994) del decreto-legge sulle materie prime secondarie, in determinate situazioni (al di sotto di una certa quantità, al di sotto di una certa soglia di contaminazione e per un determinato e limitato periodo di tempo) non è necessaria l'autorizzazione. A mio avviso occorrerebbe riproporre questa condizione aggiungendo, così come è stato fatto per le materie prime secondarie, la causa di non punibilità a favore di coloro i quali sono incorsi in una contravvenzione prima che questo decreto-legge entrasse in vigore.

Mi spiego meglio: il decreto-legge sulle materie prime secondarie stabilisce la causa di non punibilità per reati connessi e rientranti nella normativa, ma non contiene analoga causa per la contravvenzione riscontrata in caso di stoccaggio provvisorio. Almeno nella mia regione, l'Umbria (ma credo che ciò valga per tutto il territorio nazionale), questa situazione di indeterminatezza legislativa ha creato non pochi problemi e perciò sarebbe auspica-

bile per tutti gli operatori che in fase di reiterazione si potesse inserire la causa di non punibilità.

PIETRO PADULA, *Presidente dell'ANCI*. Premesso che l'invito a partecipare a questa audizione non era strettamente connesso al tema del decreto-legge n. 279, vi sono tuttavia i rappresentanti della Federeambiente, cioè delle nostre aziende municipalizzate, che potranno intervenire sugli aspetti più tecnici della materia. Da parte mia avevo inteso che questa indagine conoscitiva volesse in qualche modo riconsiderare panoramicamente la problematica dei rifiuti dal punto di vista delle competenze istituzionali, dell'organizzazione e dei costi: interverrò pertanto più sotto il profilo istituzionale che non sullo specifico tema delle materie secondarie, che peraltro mi offre lo spunto per riproporre un tema che in passato ho avuto più volte occasione di prospettare.

Ho appreso che il ministro dell'ambiente intende procedere alla formulazione di testi unici o comunque alla riconsiderazione della normativa. Facendo un confronto con la legislazione straniera ho constatato che l'estrema frammentazione della legislazione in materia di rifiuti è una particolarità tutta italiana: le responsabilità sono spesso attribuite a competenze diverse, con parametri talvolta di difficile specificazione, con zone grigie tra un settore e l'altro. Ciò rende estremamente precaria e soprattutto contraddittoria la materia. Basti pensare che sebbene come associazione dei comuni siamo ancora oggi chiamati – nonostante una certa tendenza alla dismissione – a gestire settori che ormai non sono più portatori di interessi pubblici, come le farmacie, le centrali del latte e magari le discariche di rifiuti solidi urbani, nel settore più delicato, cioè quello dei rifiuti speciali tossici nocivi, esiste una sostanziale delega della gestione ai privati. Non esiste una privata pubblica in questa materia e ciò determina il rischio che nel processo di definizione e di raggruppamento in categorie di questi rifiuti si possano innestare situazioni di carattere degenerativo.

Come è noto – ma non intendo allargare il discorso agli aspetti istituzionali – le regioni sinora non hanno fatto uso di quel potere che l'articolo 3 della legge n. 142 del 1990 conferiva loro, vale a dire la facoltà di definire i bacini entro cui i servizi pubblici devono essere organizzati, magari attraverso consorzi obbligatori.

Non abbiamo mai difeso l'autonomia intesa nel senso della frammentazione o della antieconomicità, ritenendo invece che la funzione della regione dovesse essere in primo luogo quella di individuare i bacini ottimali entro cui gestire un determinato servizio, lasciando ai comuni la facoltà di definire le forme più appropriate di gestione. Solo qualora ciò non avvenisse, in base al principio della sussidiarietà, le regioni dovrebbero esercitare i poteri sostitutivi, sostituendo di fatto i comuni inadempienti o incapaci di rispondere ad un determinato tipo di qualità dei servizi. Dico questo in riferimento alla necessità che il governo del settore rifiuti venga ricondotto ad una visione unitaria che riguardi possibilmente tutti i vari tipi di rifiuti, almeno sotto il profilo della normativa e delle specifiche tecniche.

Abbiamo sempre lamentato il fatto che la normativa in questa materia sia troppo minuziosa e talvolta anche fonte di sospetti e non, come nel resto del mondo, di tipo « prestazionale ». Alla fine del processo, infatti, ciò che interessa conoscere è il risultato che si vuole ottenere, non stabilire se si debba utilizzare una determinata tecnologia piuttosto che un'altra o, per esempio, definire determinate caratteristiche della postcombustione (ma di questo credo parleranno i tecnici della Federeambiente). Proprio queste condizioni hanno portato ad una serie di distorsioni, di segmentazioni, del mercato a loro volta fonte di deviazioni o di utilizzazioni scorrette (basti pensare nel concreto ai residui inerti).

Quando ero sindaco di Brescia ho tentato di far utilizzare i residui delle acciaierie per la costruzione di massicciate stradali, ma in seguito ad un prelievo su quei materiali si è scoperto che contenevano una percentuale di piombo piuttosto alta

per cui essi dovevano essere classificati come rifiuti speciali, anche se in tutto il mondo vengono regolarmente usati per le massicciate stradali. Ho riportato questo banale esempio per sottolineare la necessità di istituire un'unica autorità tecnica in grado di valutare il grado di sopportabilità che l'ambiente riserva. Si tratta, in sostanza, della medesima valutazione che facevamo in materia di acque a proposito della legge Merli: non interessa conoscere la percentuale di un effluente quanto la capacità del corpo ricettore poiché se vi sono ottanta effluenti (come nella valle dell'Arno) il corpo d'acqua finale risulta fortemente inquinato.

Pertanto, se il Parlamento ed il Governo intendono riesaminare la normativa sulla materia – con l'obiettivo di riordinare i testi unici, di semplificare e snellire le disposizioni, nonché di giungere, come mi pare sia nelle intenzioni del ministro Casese, ad una regolamentazione delle procedure autorizzatorie, che sia tipizzata e garantista nei confronti degli interessati – l'associazione dei comuni italiani offrirà senz'altro la massima disponibilità a collaborare in tal senso. Se si procederà in tale direzione – ripeto – le amministrazioni comunali (che sono poi i terminali su cui si scaricano tutte le questioni) sono disponibili a fornire, nelle forme consentite, tutto l'apporto possibile. Al riguardo mi risulta che stia per entrare in vigore (in base al decreto n. 412 attuativo della legge n. 10 del 1991) la normativa che impone ai comuni di predisporre la verifica di tutte le caldaie ed i camini; è proprio questo un tipico esempio di legge emanata senza l'indicazione delle risorse, delle modalità e delle possibilità tecniche necessarie ad organizzare tale genere di servizio. La normativa, peraltro, stabilisce – principio giustissimo, contenuto nella legge n. 142 ed invocato più volte – sanzioni a carico dei privati che non procedano alla verifica e revisione di tutte le fonti di calore (compresi, appunto, i camini).

In quest'ottica ribadisco la necessità di non far assumere ai comuni determinate responsabilità senza offrire loro risorse e strumenti adeguati. A tale proposito

esprimo soddisfazione per la modifica introdotta dalla Commissione in ordine al decreto, attualmente all'esame del Senato, in materia di responsabilità dei gestori di acquedotti. I sindaci, infatti, si trovavano di fronte ad una responsabilità oggettiva, dovendone quindi rispondere, nel momento in cui qualcuno, scorrettamente, procedeva a scarichi vietati nelle fognature. Si tratta, ripeto, di un principio che deve valere per tutta la materia dei rifiuti, la quale deve certamente essere disciplinata nel modo più moderno ed efficiente possibile ma deve anche indicare – lo ribadisco – i mezzi e le risorse che consentano una effettiva assunzione di responsabilità nell'attività di gestione.

ENRICO TESTA, *Presidente del CISPEL*.
Credo che il collega Padula abbia già definito chiaramente il problema fondamentale. A mio avviso stiamo svolgendo una discussione di natura nominalistica sul concetto di « rifiuto ». Non a caso la Comunità europea ne dà una definizione di tipo soggettivo, facendo riferimento a qualsiasi materiale di cui qualcuno voglia disfarsi, concetto quindi legato all'intenzione di chi detiene un determinato bene di volerlo abbandonare. Del resto non può che essere così ed i colleghi della Commissione che già nella scorsa legislatura hanno affrontato questo problema sanno benissimo che lo stesso concetto di rifiuto è soggetto ad un'evoluzione storica che dipende dal livello dei consumi, dalle tecnologie disponibili e da altri fattori per cui materiali considerati rifiuti nel secolo scorso non lo sono più oggi o viceversa. Costantemente, poi, l'evoluzione tecnologica, la scarsità di risorse territoriali e il prezzo delle materie prime influenzano questo andamento: per esempio un rottame di vetro può essere inteso come un rifiuto se intendo abbandonarlo o come una materia prima secondaria se invece trovo un compratore che me lo acquista ad un prezzo equo.

Riterrei quindi opportuno, anziché concentrare la nostra attenzione sull'aspetto nominalistico del problema, addivenire alla logica che ci suggeriva il collega

Padula, vale a dire quella di tipo « prestazionale ». Non è necessario, infatti, sapere se la materia che detengo in un determinato momento sia o meno da considerarsi un rifiuto, bensì a quali condizioni la posso utilizzare. Le condizioni, peraltro, devono essere valide per tutti i materiali, dal momento che se mi servo di mattoni anziché di rottami di vetro li devo utilizzare in determinate condizioni di sicurezza e con determinate garanzie (non possono, per esempio, contenere l'amianto come avveniva in passato).

Inviterei pertanto la Commissione a sposare fortemente un'impostazione di questo genere, l'unica che possa fornire certezza all'operatore lasciandolo nel contempo libero nelle sue scelte, secondo i criteri di convenienza economica che devono corrispondere a criteri di convenienza ambientale.

Non so, poi, se la Commissione intenda affrontare il problema della riforma organica dei rifiuti o se intenda procedere in altro modo; certo è che vi sono alcune questioni, sulle quali vorrei rapidamente richiamare l'attenzione, ormai mature dal punto di vista tecnico, legislativo e del consenso, che devono essere risolte in modo positivo. Si tratta certamente di piccole questioni che comportano però grandi travagli. Mi riferisco, per esempio, al problema delle pile, in relazione al quale nella scorsa legislatura era stato presentato un progetto di legge che recava anche la mia firma. È stato riconosciuto e comprovato che nella nuova generazione di pile, che rappresenta ormai il cento per cento della produzione, sono stati eliminati i metalli per i quali erano state classificate come rifiuti pericolosi; le pile possono pertanto essere declassate – la Federambiente ha tenuto un convegno su questo aspetto – a rango di rifiuti urbani ordinari. Si tratta – ripeto – di un problema piccolo dal punto di vista quantitativo, ma grande se pensiamo a cosa voglia dire per ottomila comuni italiani dover organizzare la raccolta differenziata delle pile (anche se in realtà, per essere in regola con la legge, ci si può limitare ad indicare con una

targa i contenitori adibiti a tale raccolta). Lo stesso ragionamento può farsi a proposito dei rifiuti derivanti da farmaci.

Un'altra questione che desidero segnalarvi è quella dei rottami delle autovetture, peraltro affrontata nel corso della precedente legislatura dal Senato in un provvedimento che però non è stato esaminato dalla Camera. In proposito, un articolo del progetto di legge che reca la mia firma e quella del collega Scalia sugli imballaggi prevede un meccanismo molto semplice: colui che vuole disfarsi dell'autovettura, nel momento in cui restituisce la targa, deve consegnare la carrozzeria ad un centro autorizzato. Ciò consentirebbe di raggiungere due obiettivi importantissimi: l'eliminazione dal mercato di tutti coloro che non posseggono l'autorizzazione (gli sfasciacarrozze abusivi sono migliaia e producono danni ambientali e paesaggistici enormi) e l'avvio in Italia, come è avvenuto in altri paesi, di una moderna industria di recupero delle carcasse di automobili. Si tratta di una norma che, tra l'altro, raccoglie un largo consenso da parte dell'industria automobilistica, nell'ambito della quale nascerebbe un ramo di attività molto rilevante.

Ritengo importante l'impegno della Commissione a rivedere tutta la materia ma, come tutti sappiamo, il tempo non è mai abbastanza, per cui a mio avviso sarebbe utile affrontare e risolvere alcune questioni chiaramente enucleabili, sulle quali si riscontri unità d'intenti.

GIUSEPPE SVERZELLATI, *Presidente della Federambiente*. Desidero aggiungere solo poche osservazioni, anche perché la Federambiente ha predisposto una nota con alcuni allegati che affrontano le questioni sottolineate dal presidente Padula e dall'onorevole Testa, in ordine alle materie prime seconde e alle difficoltà che comuni ed aziende affrontano quotidianamente a causa di un sistema di smaltimento inadeguato, non integrato, con raccolte differenziate in condizioni di inferiorità e con rifiuti raccolti per il 90 per cento in discariche non sempre in grado di garantire la tutela del territorio. Metto in evi-

denza questi aspetti sollecitando la definizione di una pianificazione regionale che tenda a limitare l'esportazione di rifiuti.

Alcune note del documento che abbiamo fornito alla Commissione si riferiscono alla necessità di adottare procedure unificate per le autorizzazioni relative alla realizzazione dei nuovi impianti ed alla necessità di curare l'informazione dei cittadini per ottenere maggiore consenso.

Un ultimo aspetto importante, su cui è necessario un intervento del Parlamento, è quello dei rifiuti da imballaggio, rispetto ai quali si sta definendo una normativa in ambito europeo. In proposito, mentre condivido fino in fondo un'azione mirata al massimo recupero di materiale ed energia, desidero mettere in evidenza la necessità di perseguire alcune condizioni: innanzitutto occorre favorire il massimo coinvolgimento dei soggetti interessati (produttori, distributori, consumatori e gestori dei servizi di igiene ambientale) secondo il principio della « responsabilità condivisa », definito a livello di Unione europea. Ciò significa evitare, per quanto possibile, il ricorso alla creazione di consorzi obbligatori *ad hoc* e cercare il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti interessati nelle varie fasi di vita del prodotto. Occorre, però, definire per il prodotto recuperato un mercato stabile, al fine di rendere possibile l'impiego effettivo delle frazioni merceologiche provenienti dalle raccolte differenziate.

Mi limito a queste brevi annotazioni, mettendo in evidenza che il problema della definizione di un sistema integrato di smaltimento richiede un'inversione di rotta e un'accentuazione del recupero termico e di energia elettrica, vale a dire la realizzazione di impianti di termoutilizzazione (attualmente la percentuale è pari al 6 per cento su un totale di circa 20 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti a livello nazionale).

LINO BERTANI, *Dirigente del servizio qualificazione e recupero materie seconde della Lombardia nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni*. Già in riferimento al decreto-legge n. 169 del 1994,

decaduto e reiterato con il decreto-legge n. 279, abbiamo ritenuto di dover adottare un provvedimento amministrativo al fine di armonizzare le nuove disposizioni con quelle regionali già vigenti che si richiamavano alla legge regionale n. 51 del 1990. In particolare, ritenevamo che il decreto introducesse questioni di principio sottoponendo determinate attività all'auto-certificazione in luogo dell'autorizzazione amministrativa.

Il provvedimento amministrativo è stato naturalmente assunto dalla giunta regionale, vistato dall'organo di controllo e pubblicato sul bollettino ufficiale della regione, diventando di fatto una direttiva operante su tutto il territorio lombardo. In sostanza, con esso si ribadiva la prevalenza della disposizione del decreto-legge sulle disposizioni di dettaglio regionali e si introducevano criteri qualitativi più restrittivi poiché si è ritenuto che il decreto n. 169 non fosse definitivamente esaustivo rispetto ad una serie di problematiche. Mi riferisco, in particolare, ai residui di provenienza multisettoriale (carta, cartone, vetro ed altri) per i quali il decreto-legge non stabiliva in maniera oggettiva e sufficientemente chiara che la separazione di questi materiali, al fine di considerarli residui, dovesse essere fatta a monte della raccolta e del trasporto.

È questa l'interpretazione contenuta nel provvedimento, al quale seguirà a breve un altro provvedimento amministrativo della giunta concernente nello specifico i residui inerti, soprattutto quelli provenienti da scavi, demolizioni e costruzioni. Si è notata, infatti, una certa dissonanza tra la legge n. 146 del 22 febbraio 1994 ed il decreto-legge n. 279 del 6 maggio 1994; quest'ultimo non prevede, come invece indica l'articolo 38 della legge n. 146, che gli impianti di trattamento dei materiali da demolizione e da costruzione siano soggetti ad autorizzazione amministrativa ex articolo 6 della legge n. 915 del 1982. In sostanza, la legge n. 146 indica ai competenti ministeri che laddove siano recepite le due direttive CEE n. 156 e n. 689 del 1991 si debbano vietare gli usi o le reintroduzioni dirette di questi materiali nel-

l'ambiente, per il ripristino ambientale, se non dopo un pretrattamento da autorizzarsi presso gli impianti. Questa logica era assolutamente contraria a quella contenuta nel decaduto decreto n. 169 poiché comportava un ritorno alla vecchia questione della preliminare autorizzazione amministrativa, laddove invece ritenevamo si dovesse portare avanti in maniera pregnante il discorso dell'autocertificazione, proprio in funzione della destinazione d'uso di questi materiali.

Anche su tale argomento abbiamo chiesto un parere al nostro servizio legale e, corroborati dalle indicazioni e dalle argomentazioni di questa struttura regionale, abbiamo predisposto una deliberazione che ribadisce la prevalenza delle disposizioni del decreto-legge n. 279; quest'ultimo sarà prossimamente sottoposto all'attenzione della giunta regionale e, se questa lo approvasse, ai competenti organi di controllo sugli atti amministrativi regionali. Gli impianti, quindi, non vanno autorizzati e l'uso deve essere quello consentito inizialmente dall'allegato 1 al decreto ministeriale e successivamente dal decreto ministeriale di recepimento dell'articolo 5, comma 1, del decreto n. 279, che è già stato definito. Non si tratta, ripeto, di autorizzazione, bensì di autocertificazione in base alla procedura prevista dall'articolo 5 del decreto, vale a dire la comunicazione 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Un ulteriore argomento che abbiamo considerato trattando questa particolare fattispecie concerneva la necessità di non limitare esclusivamente al contenuto di amianto la pericolosità di un residuo inerte, soprattutto da demolizione. Infatti, se si considera che un materiale da demolizione potrebbe essere prodotto da un'industria che ha trattato fino a poco tempo prima coloranti a base aromatica, evidentemente tutto il materiale che deriva da questa demolizione potrebbe essere contaminato da sostanze pericolose che non sono sicuramente d'amianto, ma che di fatto produrrebbero gli stessi effetti nocivi.

In attesa del decreto ministeriale di recepimento, nella direttiva tecnica attuativa del decreto-legge n. 279 abbiamo inserito il concetto relativo ad un'ulteriore prescrizione limitativa, secondo la quale i materiali non devono essere contaminati oltre che da amianto anche da altre sostanze pericolose (attingendo il termine « sostanze pericolose » ovviamente dalla direttiva CEE 689/91).

Non abbiamo adottato alcun provvedimento di tipo quantitativo in previsione del decreto ministeriale per non entrare in rotta di collisione con la disposizione di un organo superiore. Abbiamo introdotto soltanto i concetti qualitativi che ci sembrava fossero sufficientemente esaustivi rispetto alla necessità di tutelare temporaneamente l'ambiente attraverso il riutilizzo di questi materiali.

Abbiamo poi discusso dei residui in termini generali a diversi livelli istituzionali, giungendo ad una serie di conclusioni. Innanzitutto, stante il fatto che il decreto-legge prevede sanzioni penali anche pesanti per gli inadempienti, abbiamo ritenuto che il dualismo esistente, o meglio, la contrapposizione in termini tra le materie prime inserite nei listini mercuriali e i residui inseriti nell'elenco potesse creare situazioni poco chiare, soprattutto in riferimento agli organi di controllo, molto attivi in questo periodo. Mi sembra allora quantomeno paradossale che uno stesso materiale sia ricompreso nell'uno e nell'altro elenco, tenuto conto del fatto che in un caso i listini mercuriali, esulando completamente dall'ambito di attuazione della direttiva, diventano di fatto materie prime, mentre in base all'altro elenco i residui soggiacciono ad una serie di disposizioni del decreto-legge n. 279, ivi comprese le sanzioni penali.

Tale riferimento diventerebbe strumentale laddove gli organi di controllo non fossero sufficientemente preparati e volessero applicare l'una piuttosto che l'altra norma (è già accaduto che qualcuno abbia giudicato applicabile ai residui la norma più restrittiva). Lo stesso decreto-legge n. 279 del 1994 rinvia ai due ministeri la conferma dell'iscrizione nei listini mercuriali.

riali; ove ciò non si verificasse automaticamente, chi non fosse iscritto, ancorché non sanzionabile in quanto la stessa norma prevede la sanatoria per tutti coloro che hanno operato in difformità, potrebbe trovarsi esposto nel periodo transitorio ad interventi coercitivi da parte di diversi organi di controllo. Vi sono altri aspetti da sottolineare, quale ad esempio quello del campo di applicazione della direttiva.

Sempre con riferimento ai listini mercuriali, ci sembra che una maggiore chiarezza sulle esenzioni sia doverosa: l'articolo 1 stabilisce che non si applicano ai residui non destinati all'effettivo riutilizzo. Questa disposizione, anziché essere confusa con altre norme, potrebbe costituire un principio generale. Inoltre, laddove si parla di stoccaggio fuori dall'impianto di produzione e antecedente al trasporto, vi è un'imprecisione perché lo stoccaggio è sempre successivo, a meno che non avvenga all'interno dell'insediamento produttivo (ma a quel punto il problema non si pone).

Vi sono, quindi, diversi aspetti da puntualizzare, in relazione ai quali abbiamo predisposto un documento, già trasmesso ai competenti ministeri, che ci riserviamo di consegnare – se il presidente lo ritenga opportuno – a questa Commissione.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendono porre domande ai nostri ospiti.

MASSIMO SCALIA. Desidero avere alcuni chiarimenti in particolare dai rappresentanti di Federambiente. La motivazione ultima che è alla base di questa audizione è rappresentata dal decreto-legge sulle materie prime seconde, reiterato più volte, un provvedimento che ha valore di legge e che vige ormai da molti mesi nel nostro paese. Al di là della relazione che leggeremo, vorrei conoscere « lo stato dell'arte » rispetto ad alcuni punti. Quali sono le valutazioni di Federambiente in ordine alla tipologia e ai quantitativi di materie che possono essere considerate riutilizzabili o riciclabili? Nel corso di una precedente audizione, gli esponenti dell'ENEA ci

hanno fornito una valutazione molto globale, per cui vorrei sapere se Federambiente abbia delle stime del lavoro fatto su questo terreno, anche per capire quali materie possano essere considerate prime seconde e, se esistono questi dati, vorrei delle valutazioni di massima sui quantitativi.

Un'altra domanda che credo abbia come interlocutore Federambiente riguarda le piattaforme polifunzionali delle quali si è parlato spesso non molto tempo fa come di impianti che abbiano la capacità, ad esempio attraverso processi a freddo di natura chimica e altre parti coniugate nel *lay out* dell'impianto, di trattare simultaneamente alcune categorie di tossici e nocivi e di riciclare rifiuti che abbiano caratteristiche di riutilizzabilità. Al di là delle molte parole e dei convegni – lei è di Brescia: ricordo il comune di Montichiari che aveva all'ordine del giorno un impianto « a ciclo chiuso » (se le specifiche di progetto corrispondevano alla realtà) dal quale non usciva assolutamente nulla – vorrei sapere se Federambiente disponga di un progetto che non si risolva nella termodistruzione (non per avversione nei confronti di quest'ultima da parte degli ambientalisti, che si limitano a ricordare che tutte le volte che si bruciano insieme lignina e PVC non si può escludere il pericolo della formazione, anche nella fase di ricombinazione, di diossina). Al di là di questa *vexata quaestio*, al di là degli impianti di termodistruzione, che presentano anche relative facilità di progettazione e realizzazione, vorrei capire se esistano altri dispositivi di smaltimento e quali siano le condizioni ed i tempi necessari per realizzare le piattaforme polifunzionali, che temo siano rimaste sostanzialmente un concetto astratto.

Vorrei inoltre che i rappresentanti del Cispel mi aiutassero a capire meglio gli aspetti autorizzativi, cioè se esistano suggerimenti da dare a questa Commissione per quanto concerne aspetti delicati che riguardano l'autorizzazione per il trattamento di vari tipi di rifiuti, i tossici nocivi ma anche gli inerti, che nell'attuazione della legislazione vigente hanno creato

qualche problema sia ai comuni sia alle regioni, come pure ha ricordato il rappresentante della regione Umbria. Vorrei sapere quali siano le garanzie per il diritto, per i cittadini e per l'ambiente che la situazione esistente, le norme vigenti e – insisto – il decreto-legge sulle materie prime seconde, che è legge in vigore – determinano in ordine alle autorità locali e a coloro i quali localmente sono preposti al rilascio delle autorizzazioni.

GIAN PIERO SCANU. Desidero rivolgermi al rappresentante dell'ANCI, non tanto per porgli una domanda, quanto per inoltrargli una richiesta. Vorrei sapere se l'ANCI abbia predisposto e aggiornato, anche alla luce del dibattito che si è svolto negli ultimi mesi, del quale nel suo intervento lei ha dato conto, indicando alcune considerazioni di fondo, un documento che contenga le indicazioni che l'associazione intenderebbe dare al Governo e al Parlamento in ordine alla trattazione di questo argomento così importante. Mi compiaccio che lei abbia considerato positivamente l'impegno di questa Commissione in relazione alla materia degli scarichi; le debbo dire che l'atteggiamento che questa Commissione tiene in tutte le occasioni è di grande apertura e comprensione verso i problemi dei comuni: ritengo pertanto che sarebbe utile, in un'economia molto più ampia rispetto a quella presente, mettere a disposizione della Commissione un'eventuale documentazione o una serie di proposte dell'associazione, che potranno essere recepite nella nostra attività di produzione legislativa.

In ogni caso, al di là dei lavori della Commissione, si tratta di una mia esigenza personale essendo stato, come molti dei presenti, un amministratore locale ed avendo per lungo tempo auspicato battaglie decise da parte dell'associazione, alla quale il mio comune per tanto tempo è stato iscritto (stavo per usare un altro avverbio, ma forse non è il caso di ricorrervi in questa circostanza).

GIUSEPPE BONOMI. Desidero un chiarimento su un tema specifico affrontato dal dottor Bertani nella sua esposizione: egli

ha detto che è all'esame della giunta regionale lombarda una proposta di atto deliberativo con il quale, tra le altre cose, sostanzialmente si escludono dalla nozione di rifiuto i residui inerti provenienti da scavi e demolizioni, così come si prevede che gli impianti di trattamento non richiedano autorizzazione. Ciò, a mio avviso, comporterebbe l'annullamento dell'articolo 9, ultimo comma, e dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 51 (ho qualche dubbio che un atto deliberativo possa « togliere di mezzo » una legge regionale), che peraltro non è chiara nell'applicazione pratica anche perché richiama espressamente, all'articolo 9, la legge regionale n. 18 e cioè la procedura relativa al rilascio di autorizzazioni per attività estrattiva (ciò appare un po' anomalo). La citata legge n. 51 ha comportato difficoltà interpretative e applicative per le amministrazioni comunali che devono esprimere un parere e per gli operatori interessati, che sono in grave imbarazzo rispetto alla procedura e ai rapporti con la regione.

Vorrei pertanto dei chiarimenti a proposito della legislazione vigente e delle procedure alle quali bisogna ricorrere.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi intervenuti e lascio la parola ai nostri ospiti affinché ci diano ulteriori chiarimenti.

PIETRO PADULA, *Presidente dell'ANCI*. Mi è capitato più volte di interloquire su queste materie sia in sede associativa sia in altre sedi, perciò avrei bisogno di qualche giorno di tempo, se la Commissione lo consente, per raccogliere tutto il materiale prodotto che, tutto sommato, risponde ad una logica unitaria, cioè alla necessità di una rivisitazione di tipo legislativo. Com'è noto, infatti, le competenze in materia di rifiuti sono divise fra vari livelli istituzionali: i comuni sono responsabili dei rifiuti solidi urbani e degli assimilabili, mentre i rifiuti industriali tossici nocivi sono di competenza delle regioni o, per delega, delle province.

Abbiamo sempre caldeggiato una capacità da parte del sistema di effettuare una programmazione che veda partecipi e pre-

senti i comuni nella fase di definizione dei bacini e delle forme di controllo e di garanzia, perché il problema più rilevante è quello di garantire alle popolazioni la serenità sufficiente in ordine all'utilizzo delle migliori tecnologie. La collega Pizzicara potrà confermare, al pari di chiunque altro, che quando ero sindaco di Brescia ho aperto una discarica che ora è stata chiusa; attualmente in quel comune è in corso una gara d'appalto per installare un termoutilizzatore per produrre calore ed energia elettrica. Com'è noto, Brescia è una delle poche città d'Italia largamente teleriscaldata, dove sono state quasi del tutto eliminate tutte le caldaie a gasolio.

Non ho capito bene se i rilievi critici che mi pare di aver recepito si riferissero alla presenza ed all'attività dell'associazione in queste materie: può darsi che mi sfugga il riferimento specifico, però se la Commissione, nel prosieguo dei suoi lavori, ci offrirà la possibilità di presentare un documento organico, assicuro la nostra disponibilità ad illustrarlo secondo le linee che sia il sottoscritto sia il presidente del Cispel abbiamo sommariamente accennato.

Il concetto fondamentale che vorrei ribadire è che, superando la disputa in materia di competenza, sempre ricorrente in questa materia, fra chi è più vicino al territorio, cioè il sindaco ed i comuni, e le autorità (in sostanza la regione) preposte all'autorizzazione degli impianti, sia di discarica sia di termodistruzione, è necessario arrivare ad una definizione procedimentale che garantisca la presenza e la partecipazione delle popolazioni nell'ottica della prevalenza dell'interesse pubblico. Torno ad affermare che la presenza di una struttura pubblica efficace e degna di stima non implica necessariamente che si operi nei termini più economici: per esempio nella città di Brescia (scusate se la cito ancora una volta), lo smaltimento avviene in modo efficace ma a 100 mila lire la tonnellata, mentre a Roma lo stesso procedimento richiede 40 mila lire. Nel nostro paese esiste dunque una varietà di costi e di tariffe che vengono trasferiti in capo ai cittadini attraverso il pagamento della

tassa sui rifiuti. La politica ambientale è molto costosa: l'esperimento, che stiamo facendo in due quartieri di Brescia, di una raccolta differenziata dei rifiuti umidi in casa di ciascun utente, costa molto caro e bisogna esserne consapevoli. Credo tuttavia che, se non tutto il paese, alcune comunità possano sopportare questo tipo di costi, visto che alla fine è a carico dei cittadini attraverso la tassa sullo smaltimento dei rifiuti: la legge autorizza i comuni a recuperare fino al 100 per cento del costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. È chiaro, quindi, che i cittadini di un comune che attui una politica attiva in questo campo pagano il costo del servizio quasi integralmente (normalmente la copertura, almeno al nord, è dell'ordine del 95-98 per cento del costo).

Come sapete includiamo nel costo il servizio spazzamento strade, anche se l'ultimo decreto emanato in materia nella passata legislatura era volto a far pagare la tassa rifiuti solo in proporzione all'effettiva capacità di produzione dei rifiuti stessi da parte del singolo utente. Tuttavia non è stato possibile attuare integralmente tale politica perché, se avessimo eliminato il costo dello spazzamento strade dalla tassa sui rifiuti, i bilanci delle nostre aziende ed il bilancio del comune avrebbero registrato un disavanzo del 30 per cento, pari all'incidenza di tale servizio sul costo della gestione dei rifiuti e dello smaltimento.

Mi impegno, quindi, a raccogliere in un documento le indicazioni che l'associazione è in grado di fornire, ovviamente a legislazione vigente. Ad ogni modo, se si aprirà un dibattito sulla necessità di rivedere la normativa relativa a questa materia (partendo dalla legge n. 915 del 1982, a seguire con le altre emanate nel corso degli anni) non mancherà la possibilità di confrontarci ulteriormente.

Chiudo il mio intervento lasciando la parola ai colleghi della Federambiente, che risponderanno senz'altro esaurientemente alle domande poste dall'onorevole Scalia.

CARLO INCOCCIATI, *Segretario generale della Federambiente*. Desidero rispondere ai

quesiti sulle stime ipotizzabili relative ai quantitativi di materie riciclabili a fronte di una produzione di circa 20 milioni di tonnellate annue. Il *dossier* che il presidente della Federambiente lascerà alla Commissione fornisce un dato abbastanza significativo: il 4 per cento dell'intero quantitativo annuo è considerato riciclabile sotto forma di produzione di compost, di RDF e di materiali riciclabili provenienti da raccolte differenziate, tipo vetro, plastica, metallo e via dicendo. Si tratta di un quantitativo decisamente modesto rispetto a quello che potrebbe essere se si attuasse una politica di incentivazione del recupero delle materie seconde. Da questo punto di vista sono d'accordo sull'analisi critica del decreto-legge n. 279 del 1994, che deve evidentemente tendere non ad una *deregulation* che consenta di sottrarsi alle norme imperative previste dalla legge n. 915 del 1982 per chi tratta rifiuti, ma alla creazione di un mercato per le frazioni raccolte. Vorrei sottolineare che il problema non è tanto raccogliere quanto riciclare; dopo aver riciclato occorre poi incentivare un mercato che non sia drogato, che non sia cioè sostenuto da incentivi che ne alterino le condizioni oggettive, vale a dire la domanda e l'offerta. Solo così crediamo sia possibile l'affermazione di un mercato delle materie prime seconde.

I dati sono molto scarsi, ma posso fornire quelli dei quali siamo in possesso. Secondo il Centro studi sull'agricoltura riferiti al compost, impiegando circa 10 tonnellate di compost per ettaro, per una superficie utilizzabile di 17 milioni e 100 mila ettari avremmo una richiesta di 171 milioni di tonnellate annue. Con tutti gli impianti previsti negli attuali piani regionali di smaltimento, attivi o inattivi (molti sono stati chiusi perché le caratteristiche merceologiche non erano conformi o non rispondevano ai requisiti previsti dalla delibera del 1984 del comitato interministeriale), potrebbero essere prodotte 500 mila tonnellate di compost. Su questo tema evidentemente il dispositivo del decreto-legge n. 279 è apprezzabile, perché tende a creare una condizione oggettiva per incentivare la produzione di manufatti

ottenuti dall'impiego di materie riutilizzabili recuperate all'interno della massa dei rifiuti urbani.

Per quanto riguarda le piattaforme polifunzionali, se ben ricordo si tratta di quelle indicate dall'articolo 7 della legge n. 475 del 1988, definite anche « impianti di pubblica utilità », per i quali era previsto che le regioni potessero dare ad enti e ad imprese, anche municipalizzate, una concessione di costruzione e gestione. Se le cose non sono andate avanti non è certo per colpa dei comuni né delle aziende: allora ministro del tesoro Carli non emanò mai il decreto che avrebbe consentito la restituzione dei 600 miliardi di finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle piattaforme. Quindi, in Italia, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti industriali, oltre ai tre impianti recentemente approvati a livello di commissione VIA, non è stato realizzato altro; siamo praticamente fermi a 5 o 6 anni fa perché dopo il 1989 non è accaduto nulla di particolarmente importante.

LINO BERTANI, *Dirigente del servizio qualificazione e recupero materie seconde della Lombardia nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni*. In risposta all'onorevole Bonomi, desidero precisare che la questione della legge regionale n. 51 è stata al centro della nostra attenzione già in occasione della prima deliberazione, alla quale ho fatto riferimento nella mia relazione introduttiva; avevamo considerato le disposizioni dettate dal decreto-legge n. 169 come norma inderogabile di principio, per cui abbiamo ritenuto che la sottoposizione, in base alla legge n. 51, ad autorizzazione amministrativa nominativa di determinate fattispecie di attività comunque riconducibili ai residui fosse in contrasto palese con tali disposizioni. Stabilita la prevalenza delle norme del decreto-legge n. 169 rispetto alla legge regionale n. 51, abbiamo definito tale decreto-legge come l'unico atto normativo operante nella regione Lombardia. Abbiamo inoltre presentato un progetto di legge per l'abrogazione del titolo II della legge regionale

n. 51, sotto il quale sono ricompresi gli articoli in cui si parla di materiali inerti (anche se, essendo il materiale inerte parte del secondo comma dell'articolato, non si capisce bene se il riferimento del primo comma sia solo agli inerti o se possa essere esteso a tutto l'impianto della legge n. 51).

In particolare facciamo riferimento non tanto all'attività estrattiva, che viene regolamentata dalla legge n. 18, ma ad una parte di quella attività rappresentata dagli scavi per le grandi opere. L'articolo 52 di quella legge prevede espressamente l'autorizzazione per la commercializzazione di questo materiale: in considerazione del fatto che quest'ultimo è sicuramente un residuo (proprio perché, tutto sommato, è pulito, derivando dal taglio o dall'escavazione di pietra naturale), anche in questo caso abbiamo ritenuto di estendere il concetto di non autorizzazione previsto dal decreto-legge n. 279 del 1974 come disposizione prevalente rispetto all'articolo 52 della legge n. 18. Nel progetto di legge, che abbiamo definito ma che aspettiamo a presentare in attesa del decreto ministeriale attuativo (proprio per ottenere uniformità di procedure e di riferimenti amministrativi), è prevista l'abrogazione anche per questo articolo; ho portato con me il testo di tale deliberazione unitamente a quello della deliberazione precedente, che è diventata esecutiva a seguito del visto del commissario di Governo, e ne lascerò copia agli uffici della Commissione, rimanendo a vostra disposizione nell'eventualità in cui vi fosse la necessità di ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per aver risposto così esaurientemente e dichiaro conclusa la prima parte dell'audizione.

Audizione dei rappresentanti del WWF, della Lega ambiente e di Italia nostra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'audizione dei rappresentanti del WWF, della Lega ambiente e di Italia nostra, che ringrazio per aver accolto l'in-

vito a partecipare alla nostra indagine. Oggetto di quest'ultima sono le materie prime secondarie e, in senso più esteso, i rifiuti in generale. Abbiamo ritenuto opportuno dare inizio a questo ciclo di audizioni per portare a conoscenza della Commissione l'insieme delle problematiche esistenti in materia così come sono considerate soprattutto da chi opera sul territorio, al fine di consentire sia una migliore riscrittura della normativa vigente sia la formulazione di nuovi progetti di legge.

Do la parola ai nostri ospiti affinché espongano il loro punto di vista; seguiranno poi eventuali interventi dei parlamentari e la replica da parte dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

GAETANO BENEDETTO, Vicedirettore del WWF. Desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per l'attenzione che ci ha voluto concedere e precisare che è mia intenzione focalizzare soltanto pochi aspetti della problematica che, come sapete, è molto vasta.

In premessa devo dire che le associazioni ambientaliste da tempo attendono un riordino di tutta la normativa relativa ai rifiuti; ho portato con me, al fine di mostrarlo alla Commissione, un volume intitolato *Testo unificato della normativa sui rifiuti*, che raccoglie la normativa vigente in Italia in materia. È evidente che una situazione così complessa è insostenibile. Ricordo che già nella passata legislatura questa Commissione aveva tentato di portare a termine un lungo lavoro per giungere ad un testo unico; in realtà si è arrivati ad un testo unificato a proposito del quale lascio a disposizione alcune nostre osservazioni.

Ricordo altresì che la normativa vigente in tema di rifiuti, vale a dire la legge n. 915 del 1982, è stata emanata dopo che per vent'anni il Parlamento aveva tentato di emanare in materia una legge-quadro che non ha mai visto la luce. Questa legge peraltro è stata emanata per recepire direttive comunitarie sull'argomento a seguito di due condanne della Corte di

giustizia per inadempienza da parte dell'Italia. Su questa vicenda, dire che facciamo acqua da tutte le parti è un eufemismo!

Mi sembra che oggi l'oggetto del contendere riguardi specificamente le materie prime seconde; pertanto, al di là di problemi altrettanto rilevanti ed importanti, come quello dei rifiuti solidi urbani, mi preme focalizzare sostanzialmente tre aspetti. Innanzitutto appare assolutamente restrittivo intendere con il concetto di « materie prime seconde » qualunque residuo di produzione sia possibile teoricamente riutilizzare. A nostro avviso materia prima seconda deve invece essere considerato qualunque residuo di produzione destinato specificamente al riutilizzo. Per chiarire richiamo un esempio banale: una bottiglia di vetro può essere considerata materia prima seconda solo nel momento in cui va a finire in un fondo che rigenera vetro e non già quando viene stoccata per la destinazione di scarica. È evidente che sul problema del vetro la questione è relativa, ma se pensiamo a quante e quali materie possono essere considerate prime seconde questo tipo di distinzione diventa essenziale.

Coloro che devono gestire le materie prime seconde possono affrontare il problema in termini di semplificazione delle procedure anziché di agevolazioni solo nella misura in cui sia chiaro l'iter della materia stessa e la destinazione, vale a dire la finalità del riciclaggio. Laddove invece queste materie sono destinate ad altro tipo di smaltimento, le garanzie di stoccaggio, di trasporto e di gestione devono essere esattamente le stesse di quelle destinate ai rifiuti. Per chiarire: non vogliamo un atto normativo che semplifichi alle aziende il problema dello smaltimento dei rifiuti senza minimamente affrontare il problema del riutilizzo delle materie stesse; ci sembra, invece, che il tentativo da parte di alcune aziende sia esattamente questo. Una semplificazione, tuttavia, può essere fatta: l'Assocard ha inviato a moltissimi soggetti, tra i quali le associazioni ambientaliste, una memoria in cui tra l'altro si evince che nel 1993 il consumo di fibre di recupero da parte dell'industria

cartaria è cresciuto ed il tasso di utilizzo, calcolato rapportando la quantità di fibre di recupero per cartiera alla quantità di carta e cartoni prodotti, si è attestato per la prima volta in assoluto sul 49,8 per cento. Ciò significa che in media, in Italia, il 50 per cento della materia prima per la fabbricazione della carta è costituita da materie di recupero grazie alla tecnologia e ad altri fattori. Ne deriva che, laddove esistano un mercato per le materie prime seconde e possibilità tecnologiche che consentano determinate procedure, il recupero dei materiali ha un fine produttivo reale ed avviene indipendentemente da ogni vincolo relativo alla normativa dei rifiuti. Ovviamente si deve evitare che dietro il concetto di materia prima seconda cadano tutti i vincoli altrimenti, indipendentemente dalla destinazione d'uso, di fatto si rischia di sconvolgere l'intero sistema di garanzie per la salute pubblica e per l'ambiente.

L'altro aspetto, che consegue da quello già trattato, concerne il fatto che la dizione « materie prime seconde » non può di fatto ricomprendere materiali – dal vetro alla carta a tutta una serie di sostanze minerali – che in realtà presentano vari livelli di pericolosità e diversa incidenza rispetto all'ambiente. In estrema sintesi, dunque, dobbiamo distinguere nell'ambito delle materie prime seconde quelle sicuramente innocue, come appunto il vetro, la carta ed altre, rispetto a materie che devono essere considerate pericolose sia per quanto riguarda la gestione sia per quanto riguarda gli stoccaggi.

Infine, consideriamo molto pericolosa e rischiosa la commistione che si sta creando tra il concetto di materie prime seconde e quello di recupero di energia (su quest'ultimo si sta arrivando a definizioni improprie). Riteniamo si debba parlare sicuramente di materie prime seconde laddove si ricrea una materia, un bene, qualcosa di tangibile. Non crediamo che l'energia non sia un bene ma ci sembra che il suo meccanismo di recupero, soprattutto alla luce della normativa che intravediamo, comporti una sorta di indebolimento delle garanzie per quanto riguarda i meccanismi

di produzione per le emissioni e per tutto il sistema di gestione. Non vorremmo che alcuni soggetti – cito, ad esempio, coloro che sono preposti al recupero della plastica – non riuscendo ad ottemperare, neppure nei termini previsti dalla proroga, al recupero, al riutilizzo o al riciclaggio, trovasse una scappatoia nella produzione di energia. Noi riteniamo che dalla plastica si possa recuperare plastica e che si debba recuperare energia. Per quanto riguarda gli stoccaggi, il controllo degli impianti, gli abbattimenti delle ceneri e tutto il sistema di produzione devono essere date garanzie e norme, evitando di lasciare ogni iniziativa ai singoli produttori.

MARIO DI CARLO, *Direttore generale della Lega ambiente*. Mi associo al ringraziamento rivolto alla Commissione per questa audizione, anche in considerazione del fatto che, quando fu emanato il primo decreto-legge, il confronto sui temi di cui trattiamo avvenne solo sulle pagine dei giornali, soprattutto quelli specializzati.

Condivido le critiche e le osservazioni del dottor Benedetto sul decreto-legge n. 279 del 1994 e vorrei soffermarmi sulle modalità con le quali, a mio avviso, dovrebbe essere affrontata questa tematica.

Dando per scontata la necessità di legiferare in materia, ritengo che sarebbe preferibile farlo all'interno di una revisione complessiva della normativa che disciplina il settore dei rifiuti; in questa occasione, tuttavia, desidero riferirmi solo alle materie seconde. L'Italia è in ritardo ormai da più di un anno nel recepimento di una direttiva comunitaria semplice, comprensibile, facile da applicare e che, comunque, in alcuni punti appare in contrasto con il decreto-legge di cui parliamo. Poiché sono scaduti i termini per il recepimento, si potrebbe determinare l'obbligo di applicare la normativa comunitaria, che ha supremazia rispetto a quella nazionale, proprio sulle questioni oggetto di contrasto. Sia la direttiva sia le liste allegate definiscono molto chiaramente i soggetti interessati alla definizione di materie seconde, i trattamenti ammessi e le diverse lavorazioni. Se a novembre scorso non era

chiaro perché si emanasse un decreto di quel tipo, a maggior ragione, dopo un anno e due mesi di ritardo, non capiamo per quale motivo si voglia emanare una norma difforme dalla direttiva che comunque dovremo recepire, con il rischio di creare ulteriore confusione in un settore che richiede ben altro.

Non ci troviamo di fronte ad una questione meramente terminologica, bensì alla definizione di una sostanza quale « residuo » o « rifiuto » in ordine a migliaia di tonnellate di materie di diversa tipologia che richiedono trattamenti diversi e, a volte, addirittura un pretrattamento per poi essere utilizzate. Nelle attuali condizioni di assenza di certezza del diritto questo processo non vedrà mai la luce, perché nessuno investirà in un campo dove la normativa cambia ogni qual volta si reiterino i decreti-legge e nel quale, comunque, si dovrà prima o poi provvedere al recepimento delle direttive comunitarie.

Se non vogliamo fare solamente un atto propagandistico parlando di una « boccata di ossigeno » per le piccole, medie e grandi imprese e di sottrazione alla criminalità organizzata di segmenti del settore dello smaltimento dei rifiuti, dobbiamo compiere un atto che assicuri la certezza del diritto, che non duri soltanto 60 giorni ma che abbia come sfondo la normativa europea e, soprattutto, che si confronti con l'Europa della quale facciamo parte.

GIANCARLO PRESICCI, *Responsabile nazionale del territorio di Italia Nostra*. Desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per aver invitato Italia nostra a partecipare a questa indagine ed esprimere il totale allineamento dell'associazione che rappresento con la posizione espressa dal dottor Benedetto (molto del nostro lavoro è stato fatto in appoggio alle campagne del WWF).

Non ripeterò quanto già esposto in questa sede, ma aggiungerò due punti che ci stanno particolarmente a cuore. Per quanto riguarda il *corpus* legislativo, sempre soggetto a reiterazioni di decreti-legge, sottolineo la mancata integrazione con la normativa di valutazione dell'impatto am-

bientale, tuttora oggetto di revisione sia dal punto di vista della progettazione degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti sia da quello delle operazioni stesse. È stato precedentemente richiamato il ritardo che la normativa italiana accumula progressivamente nei confronti della Comunità europea; voglio qui ricordare che nelle altre nazioni europee è prevista la disciplina di indagini e di valutazioni di impatto ambientale anche per le operazioni di ordinaria gestione dei rifiuti. Sappiamo tutti come una gestione inappropriata, affidata a strutture ed organismi incompetenti, possa provocare notevoli impatti sul territorio.

Sempre in ambito di riforma della disciplina in materia di gestione dei rifiuti è necessario introdurre il concetto di controllo: manca tutta una serie di strutturazioni e di organismi di vigilanza puntuale sul territorio per quanto riguarda l'applicazione della norme, non solo quelle esistenti, ma anche quelle che si verrebbero a creare; esiste inoltre uno iato notevolissimo fra la competenza degli enti locali, dei comuni nella fattispecie, e la competenza delle regioni.

Poiché – ripeto – fondamentalmente manca un organismo di controllo, auspichiamo che ad ogni passo legislativo che si voglia fare – e non ci sembra questa la tendenza attuale – si voglia provvedere a questa mancanza.

PRESIDENTE. Ringrazio coloro i quali sono intervenuti e do la parola ai commissari che vogliono porre domande.

MASSIMO SCALIA. Più che una domanda vorrei sottolineare l'attenzione della Commissione su una convergenza di preoccupazioni fra quanto è stato espresso dalle associazioni ambientaliste in ordine ad un sistema di garanzie e tutele per l'ambiente e per la salute dei cittadini, e le posizioni che abbiamo assunto durante l'esame del provvedimento che ha determinato la presente indagine conoscitiva. Vorrei inoltre approfittare dell'occasione per ricordare quanto le associazioni hanno già segnalato, e cioè la contestualità delle

direttive CEE. Vale la pena di ricordare che la direttiva cui le associazioni fanno riferimento è stata già recepita attraverso la cosiddetta legge comunitaria; mancano però i decreti attuativi. Pertanto, la critica che appare comune è perché si continui a presentare decreti-legge che poi il Governo in qualche modo lascia cadere, creando ulteriore incertezza e preoccupazione fra gli operatori del settore, i cittadini e gli utenti, invece di mettere seriamente a punto un decreto attuativo della direttiva (recepito, come ho detto, attraverso la cosiddetta legge comunitaria del 1993). Ciò consentirebbe di dare una risposta che abbia le caratteristiche di maggior rigore auspicato dalle associazioni ambientaliste – perché questo la direttiva CEE garantisce – ma anche di maggior certezza, al fine di creare quel mercato di materie prime seconde i cui miseri dati abbiamo sentito esporre da parte degli esponenti della Federambiente.

Non ho voluto porre domande ma soltanto sottolineare all'attenzione della Commissione un aspetto che potrebbe rappresentare un suggerimento per il Governo, il quale non ha dimostrato particolare tenacia nel difendere il decreto-legge. Allora, delle due l'una: o il Governo ha intenzione di superare la fase del decreto-legge e provvedere all'emanazione di un decreto attuativo della direttiva comunitaria, oppure ci troveremo in imbarazzo perché si sarà trattato solo di un grave atto di disattenzione nei confronti di problemi che stanno diventando sempre più caldi in tutte le regioni d'Italia.

PRESIDENTE. La Commissione ambiente percepisce l'importanza del problema sollevato dall'onorevole Scalia e non a caso, anziché portare direttamente all'attenzione della Commissione il decreto-legge, ha deciso di organizzare questo ciclo di audizioni per focalizzare l'attenzione su tutta una serie di problematiche che probabilmente il Governo non aveva analizzato in tutta la loro peculiarità. Sicuramente da parte della Commissione vi è la volontà di licenziare un testo che recepisca soprattutto le direttive comunitarie e che

sia molto più organico dell'attuale decreto-legge; siamo convinti, dopo aver ascoltato precedentemente i rappresentanti delle categorie interessate e quest'oggi delle regioni e delle associazioni ambientaliste, che vi siano problematiche da affrontare in modo definitivo.

L'onorevole Testa ha sollevato un problema di non poco conto: per esempio dobbiamo tenere in considerazione l'evoluzione tecnologica di taluni materiali che, per la loro struttura e la loro composizione, oggi possono rientrare fra le materie prime seconde, ma domani possono essere considerati semplicemente dei rifiuti perché non hanno le prescritte caratteristiche di recupero. In questo campo vi è tutto un universo da tener presente e che, comunque sia, è in continua evoluzione: la legge pertanto non deve costituire un atto vin-

colante su alcune tematiche, ma essere aperta alle problematiche di innovazione tecnologica, che a nostro giudizio rivestono una parte importante nel complesso della materia.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro conclusa l'audizione delle associazioni ambientaliste ed auguro a tutti buon lavoro.

La seduta termina alle 16,25.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 6 luglio 1994.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO